

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo dedotti dalla ricorrente sono identici al primo, la secondo ed al terzo motivo da essa dedotti nella causa T-148/10 e riguardano le asserite violazioni commesse dalla Commissione adottando la decisione ex art. 9 che dichiara vincolanti taluni impegni assunti dalla Rambus.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)

(Causa T-150/10)

(2010/C 148/71)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loopia AB (Västerås, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2010, procedimento R 1812/2008-1; e
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LOOPIA» per servizi della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOPY», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell'opposizione e accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi interessati.

Ricorso proposto il 1° aprile 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione

(Causa T-151/10)

(2010/C 148/72)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bank Nederlandse Gemeenten (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Drijber, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009 (C(2009) 9963) nella parte in cui riguarda la valutazione della Commissione secondo cui la possibilità di prestiti offerta alle società edilizie dalla Bank Nederlandse Gemeenten NV contiene aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE;